

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2097

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, CIMMINO, VERALDI
e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1997

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali
di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha previsto che lo Stato può concedere contributi alle Associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrino di perseguire fini socialmente rilevanti.

In attuazione di tale norma, con legge 19 novembre 1987, n. 476, è stata prevista l'istituzione di un «Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale», iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stessa legge ha individuato i destinatari dei contributi nei seguenti soggetti:

a) persone giuridiche privatizzate ai sensi del citato articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle combattentistiche e patriottiche, per le quali si è provveduto con altre leggi, l'ultima delle quali è la legge 31 gennaio 1994, n. 93;

b) enti e associazioni italiane che, secondo gli scopi dei rispettivi statuti, promuovono l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

La legge n. 476 del 1987 ha per i primi anni 1987 e 1988 assegnato, come importo del Fondo globale, la somma di 5 miliardi di lire da ripartire nella misura del 65 per cento a favore dei soggetti di cui alla lettera a) e del 35 per cento a favore di quelli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1. Ha inoltre stabilito che la prima quota

del 65 per cento va suddivisa in parti eguali tra i soggetti beneficiari, mentre la quota del 35 per cento va suddivisa secondo determinate altre aliquote.

Con leggi successive si è provveduto a rinnovare l'assegnazione dei contributi con l'applicazione degli stessi criteri e modalità.

La normativa è stata poi modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67, e successive modificazioni, la quale ha previsto per le sole associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (come per l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - ANMIC; per l'Unione italiana ciechi - UIC; per l'Ente nazionale sordomuti - ENS; per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL; per l'Unione nazionale mutilati per servizio - UNMS) un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Il legislatore ha ritenuto di limitare a dette Associazioni la concessione del contributo nella considerazione che esse, già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico, hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di rappresentanza e tutela di tutte le categorie di invalidi, compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per l'ENS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL; decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, per l'UNMS) e formalmente confermati con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1979, allorquando dette Associazioni, a seguito del decentramento regionale disposto col più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono state trasformate in enti morali di diritto privato.

Si tratta di associazioni che per lunga tradizione hanno una particolare presenza nel nostro ordinamento e che svolgono una preziosa opera in attività di interesse nazionale e perciò sono denominate «associazioni storiche». Il concreto perseguimento dei compiti assegnati dev'essere, per disposizione di legge, dimostrato con apposita relazione, da trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È poi intervenuto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, che all'articolo 6 ha modificato la legge 10 febbraio 1992, n. 67, prevedendo tra i destinatari del contributo anche gli enti e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 476 del 1987, stanziando, evidentemente in considerazione del maggior numero di beneficiari, un contributo aggiuntivo di 5 miliardi di lire per il solo anno 1993 (portandolo, quindi, a 10 miliardi di lire) e ripristinando l'originario criterio di ripartizione del 65 per cento in favore delle associazioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, cioè delle associazioni storiche, e del 35 per cento in favore delle altre associazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dello stesso articolo 1 della legge n. 476 del 1987.

La legge finanziaria relativa all'anno 1996 ha disposto un accantonamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, espressamente finalizzato alla corresponsione del contributo alle associazioni storiche di promozione sociale, inserendo la corrispondente variazione nella tabella allegata alla citata legge (fondo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il successivo decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, ha eliminato tutti i fondi speciali, tra cui detto accantonamento, il quale è stato poi ripristinato, nella misura dimezzata (lire 5 miliardi), dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425.

In sede di discussione parlamentare del disegno di legge presentato dal senatore Camo, unitamente ad altri Colleghi, per l'utilizzazione del contributo per il triennio 1996-1998 (Atto Senato n. 604), si è considerato che la riduzione dell'accantonamento da 10 a 5 miliardi di lire riguarda solo l'anno 1996, per cui il provvedimento è stato approvato prevedendo il contributo di 5 miliardi di lire per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Con tale formulazione il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati che, però, considerato che era in corso di approvazione la nuova legge finanziaria (cioè la legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha ritenuto di limitare la concessione del contributo all'anno 1996, impegnandosi formalmente «a predisporre le idonee iniziative legislative per promuovere il contributo per il triennio 1997-1999» (cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari in data 11 dicembre 1996, pag. 159).

Pertanto, il disegno di legge, concretatosi nella legge 31 dicembre 1996, n. 679, ha disposto la concessione del contributo per il solo anno 1996, ulteriormente riducendone la misura a lire 4 miliardi, in applicazione dell'articolo 1, comma 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha ridotto del 20 per cento, per gli anni 1996, 1997 e 1998, i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella A allegata alla legge medesima.

Il presente disegno di legge è inteso a completare l'assegnazione del contributo alle associazioni storiche per il triennio 1997-1999, secondo la determinazione della XII Commissione della Camera dei deputati sopra testualmente riportata.

Il relativo onere finanziario trova copertura nel già disposto accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1978, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

3. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonché le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suindicati, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.